COMUNE DI RODELLO

(PROVINCIA DI CUNEO)

RELAZIONE TECNICA ALLA REVISIONE ORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI ANNO 2021

Con deliberazione Giunta Comunale n. 44 del 29/09/2017, è stato adottato il piano di revisione straordinaria delle partecipazioni, corredato della relativa relazione tecnica e delle schede di cui al modello standard delle "Linee di indirizzo" predisposte dalla Corte dei Conti.

L'art.20, del D.Lgs. n.175/2016 prevede che le amministrazioni pubbliche, dopo aver provveduto alla revisione straordinaria, effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Il citato comma 2 del medesimo art.20 prevede inoltre che:

"i piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;

b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;

c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;

d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;

e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;

g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

Ai sensi del successivo comma 3 il provvedimento di revisione ordinaria deve essere

adottato entro il 31 dicembre di ogni anno ed inviato alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti.

L'art. 20, comma 2 del D.Lgs. n.175/2016, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, prevede che i piani di razionalizzazione siano corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione degli stessi.

La presente relazione è articolata in paragrafi distinti per ogni società partecipata direttamente.

Si evidenzia che il Comune di Rodello non detiene nessuna partecipazione totale, maggioritaria o di ontrollo tale da poter determinare autonomamente le politiche e gli indirizzi strategici ivi compresi i provvedimenti di scioglimento, liquidazione, fusione, trasformazione ovvero di modifica degli assetti societari.

Il Comune pertanto non ha indicato società a partecipazione indiretta in quanto non esistono partecipazioni detenute attraverso una "tramite" di controllo.

S.T.R. Società Trattamento Rifiuti S.r.l.

Forma giuridica: Società a responsabilità limitata.

Oggetto Sociale:

- 1. Ai sensi delle leggi vigenti la società' è ente titolare della proprietà' degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali, conferiti dagli enti locali o loro forme associative, destinati all'esercizio dei servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti.
- 2. La società' gestisce inoltre gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti a seguito della scadenza dei contratti con gli attuali gestori, salvo che la competente autorità' d'ambito di cui alla L.R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, deliberi di optare per l'individuazione del nuovo gestore delle predette Infrastrutture a mezzo di gara pubblica. La società' assume altresì' la gestione degli impianti che è conferita dall'associazione d'ambito. Negli impianti si intendono ricompresi quelli di trattamento, valorizzazione, stabilizzazione, compostaggio, incenerimento, termovalorizzazione e ogni altro impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti, ivi comprese le discariche, nonché l'esercizio di ogni ulteriore operazione di recupero e smaltimento dei rifiuti, per conto o nei confronti degli enti soci.
- 3. La società' può eseguire ogni altra attività attinente o connessa ai servizi ed alle operazioni di cui ai commi precedenti, ivi compresi studi, ricerche, nonché' la progettazione e la realizzazione di impianti specifici. Sono escluse le attività' di erogazione dei servizi all'utenza, nonché' le altre attività' vietate dalle leggi vigenti.
- 4. La società' provvede al perfezionamento di tutti gli atti e le procedure necessarie perl'ottenimento, da parte degli enti competenti, di autorizzazioni, concessioni e licenze, relativi alle opere da compiere ed alle attività' da espletare, anche in nome e per conto degli enti soci.

Art. 5 (attività contrattuale)

- 1. La società può' stipulare mutui e finanziamenti, attivi o passivi, garantiti ipotecariamente, compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali, industriali e finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione dello scopo sociale, ivi compresa l'assunzione di partecipazioni ed interessenze in società' aventi scopo analogo, affine, o complementare al proprio, ove consentito dalle leggi vigenti.
- 2. Per la realizzazione delle attività' sociali la società' può anche utilizzare l'organizzazione ed il personale dei soci pubblici, ivi compresi gli uffici tecnici, in funzione delle rispettive competenze e capacità' professionali, ovvero incaricare consulenti e professionisti, società' di progettazione, o stipulare appalti con imprese terze.
- 3. Ai sensi delle leggi vigenti il consorzio di bacino, di cui alla I. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24, consorzio albese braidese servizi rifiuti, può' affidare alla società' lo svolgimento delle gare per l'aggiudicazione dei servizi all'utenza relativi ai rifiuti, ivi compreso l'esercizio delle attività gestionali di committenza per l'esecuzione dei contratti con i gestori dei servizi medesimi.

La società esercita altresì le attività indicate al comma precedente per tutti i contratti in cui è succeduta agli enti locali, o al consorzio di bacino" Sede: P.za Risorgimento n. 1 – Alba tel. 0173/364047

Considerazioni e Verifica dei Requisiti:

La società, così come individuata, persegue finalità istituzionali in relazione al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, di competenza dei Comuni soci, ai sensi della L.R. 7/2012. Il capitale sociale, totalmente pubblico, ed è partecipato da n. 55 Comuni. Essa è titolare della proprietà degli impianti destinati all'esercizio dei servizi di recupero e smaltimento dei rifiuti dei Comuni del Bacino Albese Braidese ai sensi dell'art.20 della L.R. 24/2002, nonché della gestione dei servizi di trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi quelli derivanti dalla raccolta differenziata. Quest'ultima avviene mediante la gestione dei centri di raccolta (cd. Isole ecologiche).

La società non svolge attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate, pertanto non è proponibile l'eliminazione, la fusione, l'internalizzazione o l'aggregazione, anche in considerazione della mancanza dei poteri in relazione alla quota posseduta dal Comune.

Condizioni previste dall'art. 20: Nei confronti della predetta società non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 20 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016.

L'amministrazione chiederà agli organi societari di attuare ogni azione per la riduzione dei costi di gestione, pur nei limiti posti dall'esiguità della quota di partecipazione.

Alla luce di quanto sopra detto, è intenzione di questa Amministrazione mantenere la partecipazione, nella società anche alla luce della sentenza della Corte Conti n.320 del 21/11/2011.

La costante dottrina espressa dopo la pubblicazione della sentenza esclude un obbligo specifico discioglimento e messa in liquidazione delle società patrimoniali esistenti.

E.G.E.A. – Ente Gestione Energia e Ambiente S.p.A.

Forma giuridica: Società per Azioni.

Oggetto Sociale:

L' attività industriale diretta alla produzione di beni e servizi, anche tramite la gestione in appalto o in concessione, nonché l'acquisto, la costruzione e manutenzione di impianti: - nel settore del gas metano per uso civile e industriale mediante il trattamento, l'accumulo e la distribuzione;

- nel settore idrico integrato mediante la captazione, il sollevamento, il trasporto, il trattamento e la distribuzione di acqua potabile e per usi diversi, nonché la raccolta, il collettamento e la depurazione di acque di scarico;
- nel settore dell'igiene urbano mediante la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti, inclusa la termo utilizzazione e la gestione delle discariche, la pulizia delle strade e le altre attività connesse all'igiene urbana ed all'arredamento urbano:
- nel settore del teleriscaldamento mediante la produzione, la distribuzione e la vendita di calore; nel settore dell'energia elettrica per utilizzazioni industriali, commerciali e civili, inclusa l'illuminazione pubblica e l'illuminazione votiva, mediante la produzione e la distribuzione;
- nel settore della telefonia fissa e mobile in modo diretto e indiretto, mediante accordi con altre imprese operanti nel settore;
- nel settore degli impianti elettrici o elettronici, di riscaldamento, idrici, idrosanitari e a gas mediante l'installazione e la trasformazione, l'ampliamento, la gestione e la manutenzione degli stessi;
- nel settore dei combustibili solidi e non, per uso domestico e o industriale o del carburante.

La società potrà inoltre svolgere, nel rispetto delle norme di legge, l'attività di commercializzazione e distribuzione nella circolazione dei beni e dei servizi oggetto della propria attività, dei combustibili per uso domestico o industriale e dei carburanti, nelle varie forme dirette o indirette.

La società, anche tramite controllate o consociate, potrà svolgere, nel rispetto delle normative vigenti in materia, ogni attività di natura industriale, tecnica e commerciale nei settori sopra indicati e in quelli ad essi connessi ed affini, e più in generale, nei settori dell'energia, ambiente e telecomunicazioni.

Considerazioni e Verifica dei Requisiti

Condizioni previste dall'art. 20: Nei confronti della predetta società non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art. 20, comma 2, del D.Lgs. 175/2016. L'Amministrazione chiederà agli organi societari di attuare ogni azione per la riduzione dei costi di gestione pur nei limiti posti dall'esiguità della quota di partecipazione. Alla luce di quanto sopra è intenzione di questa Amministrazione mantenere la partecipazione nella società.

Società Intercomunale Servizi Idrici S.r.l.

Forma giuridica: Società intercomunale a responsabilità limitata (ex Azienda Consortile Ciclo Idrico)

Oggetto Sociale: "La gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, acquisto, sollevamento, trattamento, trasporto e distribuzione di acqua ad usi civili, fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero di segmenti di esso."

Rientrano comunque nell'oggetto della società la raccolta, il trattamento e lo scarico delle acque reflue bianche e nere, nonché lo smaltimento dei fanghi residui, compreso l'utilizzo dei fanghi medesimi per la produzione di fertilizzanti per l'agricoltura, mediante l'impiego di specifiche lavorazioni.

La società è legittimata, in conformità alla normativa vigente, a riscuotere i canoni e le tariffe dei servizi espletati.

Previo giudizio di compatibilità ai sensi dell'allegato 2, n.2 lett.A) alla delibera della Conferenza dei rappresentanti degli Enti Locali nell'autorità d'ambito n.2 del 7.8.2006 e fermo restando che la gestione del servizio idrico integrato deve rimanere l'attività prevalente, la società, nel rispetto dell'art.113, comma 5 lett.C) del D.Lgs. n.267/2000 potrà svolgere anche le sottoelencate attività:

- Gestione dei rifiuti liquidi;
- Utilizzo del biogas autoprodotto, nonché produzione, scambio e commercializzazione dell'energia proveniente dal biogas;
- Attività di consulenza tecnica, amministrativa e gestionale anche mediante laboratori di analisi chimica e batteriologica sulle acque e sui fanghi;
- Progettazione e studi di fattibilità, direzione lavori che siano fondati sul profilo delle competenze aziendali. Nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello di cui all'articolo 113,

comma 5, lettera c) e comma 15 bis del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267 e s.m.i. ed esclusivamente al fine del conseguimento dell'oggetto sociale, la Società:

- può provvedere all'esercizio di attività in settori complementari od affini a quelli sopra indicati;
- può partecipare a società, aziende, enti, consorzi ed altre forme Associative. in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale può effettuare tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, mobiliari e immobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie;
- può svolgere servizi pubblici presso enti locali non soci ed inoltre attività ad essa richieste da altri soggetti pubblici e privati. La società è in ogni caso vincolata a svolgere la parte più importante della propria attività con i soci ovvero con le collettività rappresentate dai soci e nel territorio di riferimento dei soci medesimi.

La società è investita della progettazione e costruzione degli impianti per lo svolgimento dei servizi di cui ai punti precedenti.

Essa provvede agli appalti di lavori, servizi e forniture comunque connessi allo svolgimento dei servizi Pubblici svolti in affidamento diretto, secondo le norme ed i principi specificatamente applicabili alle società c.d. in house providing. In ordine alle attività rientranti nell'oggetto sociale per le quali la legislazione stabilisca un periodo transitorio di prosecuzione delle gestioni in atto ed il successivo affidamento esclusivamente mediante gara, la società prosegue nell'attuale gestione per il periodo massimo previsto dalla Legge.

Nel rispetto dell'ordinamento vigente, la società potrà partecipare alle predette gare con l'assegnazione di quei servizi che risultano ad essa attualmente affidati in via diretta".

Considerazioni e Verifica dei Requisiti

Alla luce di quanto indicato nell'oggetto sociale, la società risulta conformata secondo il modello in house providing; tale natura è espressamente stabilita nelle delibere dei Consigli Comunali di costituzione della società stessa ed è affermata nello Statuto che, in coerenza, assicura il requisito del totale capitale pubblico per l'intera durata della società.

L'organizzazione e la gestione del suddetto servizio sono obbligatorie ed inderogabili per SISI e per i Comuni soci, in quanto l'Autorità d'Ambito, oggi "Ente di governo dell'Ambito", è il soggetto al quale partecipano obbligatoriamente gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale e a cui la legge assegna l'esercizio in forma associata delle funzioni in tema di servizio idrico integrato, che in passato i comuni erano legittimati a svolgere singolarmente. La società, in relazione ai progetti gestionali in corso, ha comunicato di ottimizzare i livelli di gestione e di controllo operativo ed ambientale, riducendo in particolare i costi specifici di trattamento e contribuendo in tal modo a razionalizzare il sistema gestionale pubblico.

Considerata la sua natura di concessionario del servizio idrico mediante house providing, non si rinviene la circostanza dello svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate. Pertanto non è proponibile l'eliminazione, la fusione, l'esternalizzazione o l'aggregazione, anche in considerazione della mancanza di poteri in relazione alle quote possedute da questo Comune.

Inoltre la società, cui il Comune partecipa con una quota minima, non comporta alcun onere di spesa per l'ente.

Nei confronti della predetta società non ricorre alcuna delle condizioni previste dall'art.20 comma 2 del D.Lgs. n.175/2016.

La stessa ha un numero di dipendenti superiore a quello degli Amministratori; in ogni caso Amministrazione chiederà agli organi societari di attuare ogni azione per la riduzione dei costi di gestione. In forza delle sopraesposte considerazioni, è intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.

G.A.L. - Langhe Roero Leader S.c.a.r.l.

Forma giuridica: Società consortile a responsabilità limitata.

Oggetto Sociale: La promozione degli interessi istituzionali, economici e commerciali dei propri soci attraverso lo studio, l'attuazione ed il coordinamento di iniziative utili allo sviluppo sociale, economico, culturale turistico, del folclore, sportivo ed ambientale del territorio delle Langhe e del Roero in generale, in particolare dei comuni che hanno aderito alla programmazione leader con tassativa esclusione di qualsiasi proprio fine di lucro. Ai fini del raggiungimento dello scopo sociale la società potrà avviare tutte le attività ritenute utili fra le quali, a titolo di esempio, si citano:

- a) ricerche di mercato, studi di fattibilità progetti di sviluppo, servizi alla progettazione;
- b) animazione e promozione dello sviluppo rurale;
- c) progettazione e attuazione di interventi innovativi da parte di operatori locali pubblici e privati correlati ad una strategia globale di sviluppo rurale ed eventi quali caratteristiche essenziali l'innovazione, il carattere dimostrativo, la trasferibilità;
- d) realizzazione e supporto alla diversificazione dell'economia rurale, all'ideazione e commercializzazione di prodotti o servizi in tutti i settori dello sviluppo rurale;
- e) monitoraggio delle opportunità di finanziamento per progetti di sviluppo sul territorio disponibili a livello comunitario, nazionale, regionale o locale, anche attivando sinergie tra i diversi soggetti consorziati;
- f) applicazione delle nuove tecnologie dell'innovazione e della comunicazione in ambiente rurale;
- g) promozione dell'offerta di servizi da parte delle aziende agricole, con particolare attenzione alle tematiche di salvaguardia ambientale e presidio del territorio, favorendo nel contempo la qualità dei prodotti agroalimentari, il miglioramento delle tecniche di produzione/trasformazione la crescitadella loro commercializzazione;
- h) promozione e collocamento delle produzioni locali;
- i) promozione di attività turistiche;
- j) promozione di attività culturali;
- k) promozione della tutela del paesaggio e dell'ambiente locale;
- l) promozione delle attività finalizzate a valorizzare e rendere fruibile in modo integrato il patrimonio locale storico-architettonico-ambientale, culturale e produttivo;
- m) promozione, assistenza e sostegno allo sviluppo dell'attività agricola, artigianale e imprenditoriale locale;
- n) realizzazione di iniziative ed eventi, direttamente o su incarico, relativamente alle attività di promozione di cui ai punti precedenti, quali convegni, congressi, fiere, esposizioni, manifestazioni culturali, sportive, folcloristiche ed enogastronomiche;
- o) formazione professionale e informazione;
- p) ogni altra azione connessa o comunque anche indirettamente utile alle precedenti.

In particolare per le iniziative a valere sulla programmazione leader, la società si baserà sull'approccio leader così come disposto dall'art. 61 del Reg. (CE) n. 1698/2005, comprendente almeno i seguenti elementi, di cui obbligatori quelli elencati alle lettere da a) a d) e g), facoltativi quelle di cui alle lettere e) ed f):

- a) strategie di sviluppo locale, territoriali destinate a territori rurali ben definiti, di livello sud regionale, coincidenti con il territorio degli Enti pubblici locali aderenti al G.A.L.,
- b) partenariato pubblico-privato sul piano locale,
- c) approccio dal basso verso l'alto, con potere decisionale in ordine all'elaborazione e all'attuazione di strategie di sviluppo locale,
- d) concezione e attuazione multisettoriale della strategia basata sull'interazione tra operatori e progetti appartenenti a vari settori dell'economia locale,
- e) realizzazione di approcci innovativi,
- f) realizzazione di progetti di cooperazione,
- g) collegamento in rete di più partenariati locali.

La società potrà assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, nonché compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione dell'oggetto sociale.

La società potrà altresì assumere partecipazioni, quote ed interesse in altre società, consorzi o imprese di qualunque natura costituiti o costituendi aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio sia direttamente che indirettamente; concedere avalli, fidejussioni e garanzie reali anche a favore di terzi, purché – sempre –in funzione strumentale al conseguimento degli scopi sociali.

Tutte le suddette attività devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che disciplinano l'esercizio, in particolare la società non potrà svolgere attività per le quali è richiesta l'adozione di un tipo sociale diverso da quello di società consortile a responsabilità limitata, ovvero è prescritto un ammontare minimo di capitale superiore a quello dalla stessa detenuto.

Sono tassativamente escluse le operazioni di raccolta del risparmio e di erogazione del credito al consumo, nonché quelle vietate dalla presente e futura legislazione.

Considerazioni e Verifica dei Requisiti:

La partecipazione del Comune di Rodello è ampiamente giustificata in quanto si è in presenza dell'ente strumentale per l'attuazione e lo sviluppo degli interessi istituzionali ed economici del territorio, in sinergia con gli altri Comuni. Il piano operativo di razionalizzazione prevede che sussistano i presupposti per il mantenimento della partecipazione del Comune di Rodello nella società in quanto la stessa permette la partecipazione, insieme ad altri Enti, ai bandi europei. Inoltre previo accordo con gli altri Enti, si prevedeva di richiedere una riorganizzazione gestionale con la riduzione dei componenti del C.d.A. al fine di garantire il rispetto della normativa di cui all'art. 1, comma 611, lettera b) della legge 23.12.2014 n. 190 nell'ambito di un'attività di riorganizzazione e di riduzione dei costi gestionali. Il numero degli amministratori non è stato ridotto ma per gli stessi non è previsto alcun compenso ma solamente rimborsi spese.

Condizioni previste dall'art. 20

La partecipazione in oggetto non risulta compatibile con quanto previsto dall'art. 20, comma 2 lettera b) del D.Lgs. 175/2016, essendo priva di dipendenti, per cui, pur riconoscendo alla stessa finalità istituzionali, e dallo stesso art. 20, comma 2, lettera d) e art. 26 comma 12 quinquies, avendo un fatturato medio non superiore ad euro 500.000,00. Persegue comunque il fine della promozione del territorio quindi è opportuno mantenere la partecipazione.